SCHEDA ANAGRAFICA

DATI DEL DICHIARANTE		
CognomeNome		
codice fiscale _ _ _ _ _ _ sesso _		
Nata/o aprov. _ Stato		
il / / cittadinanza		
Estremi del documento di soggiorno	(se cittadina/o non UE)	
rilasciato da	ii / /	
scadenza _ _ / _ _ _		
residente inprov. _ _ Stato _		
indirizzo	_nC.A.P.	
Telefono fisso / cellulare		
in qualità di: □ Titolare □ Legale rappresentante □ Altro		
DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA		
Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
Forma giuridica		
codice fiscalep. IVA		
Informazione indispensabile all'accesso alle banche dati		
miormazione indispensabile ali accesso alle bariere dali		
□ iceritta al Bagietro Impresa presso la C.C.I.A.A. di	, DEA	
□ iscritta al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di	II. NEA	
□ non ancora iscritta al REA¹		
□ non necessita di iscrizione al Registro delle Imprese ma solo al REA		
con sede legale in:		

¹ Si ricorda che l'iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) va effettuata entro 30 giorni dall'avvio.

Comune	prov. _ Stato	
indirizzo	nC.A.P. _ _	
Telefono fisso / cell		
DATI DEL PROCURATORE/DELEGATO (compilare in caso di conferimento di procura)		
	Nome	
codice fiscale		
Nata/o a	prov.	
il _ _ / _ _ / _ _		
residente in	prov. _ _ Stato	
indirizzo	nC.A.P. _ _ _	
Telefono fisso / cellulare		
in qualità di:		
□ Procuratore/delegato		
□ Agenzia per le imprese Denominazione		
DOMICILIO DIGITALE		
II/La sottoscritta/o, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 – elDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,		
COMUNICA		
ai sensi dell'art. 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005,		
□ <i>(se posseduto)</i> il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6- <i>quater</i> , D.lgs. n. 82/2005):		
□ (solo in caso di ditta/società/impresa) il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis, D.lgs. n. 82/2005):		
per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento:		
□ ELEGGE		

il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D.lgs. n. 82/2005):

Che cos'è il domicilio digitale?

Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE - "Regolamento elDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n-ter) del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi <u>hanno l'obbligo</u> di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3-bis, comma 1 del CAD).

Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali <u>possono</u> iscrivere un loro domicilio elettronico nell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3-bis, comma 1-bis del CAD).

<u>è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari.</u> In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3-bis, comma 4-quinques del CAD).

Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo (Art. 6 del CAD).

DATI DELL'ATTIVITA'/INTERVENTO

Differenziato per tipologia di procedimento (vd. Esempio esercizio di vicinato).

Nota Bene: Per gli atti amministrativi non inerenti al procedimento/adempimento, ma conseguenti a eventuali controlli e accertamenti successivi, le amministrazioni procedenti e/o competenti si avvarranno in ogni caso dell'indirizzo PEC dell'azienda presente nei registri nazionali, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale.